



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 243 del 07-07-2016

(n. 764 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN CUSTODIA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' E DEI REQUISITI PER LA FUNZIONE ABITATIVA DELL'ALLOGGIO E.R.P. ATER IN VIA TRIESTE, 10 ALLA SIG. PANTALONE VAIDA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO che sul BURA ordinario n. 15 del 16/04/2014 è pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi popolari nel Comune di Ortona; tale graduatoria è il risultato dei lavori della Commissione per la formazione delle graduatorie ex art. 7 della L. R. 96/1996;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 96/1996, al quinto posto della citata graduatoria, in posizione immediatamente utile con punti 5, si trova la Sig. Pantalone Vaida e che la stessa ha mantenuto i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 12 della L. R. 96/1996;

VISTA la comunicazione prot. A.T.E.R. n. 10030I15 del 21.12.2015, con la quale la stessa, Ente gestore e proprietario, mette in disponibilità l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Ortona, Via Trieste, 10, a condizione che vengano effettuate lavorazioni ed attività, per rendere agibile ed abitabile l'appartamento, consistenti nella:

- tinteggiatura completa e stuccatura delle crepe presenti sui muri;
- revisione d'impianto elettrico con relativo certificato di conformità;
- attestazione di prestazione energetica;
- dalla medesima nota si rileva che, sebbene non sia possibile effettuare una stima dell'importo dei lavori necessari sulla base dei costi e dei tempi standardizzati così come richiesto dalla L.R. n.40/2014, in quanto non ancora compiutamente individuati, il tecnico ha ritenuto la spesa necessaria, sulla base della propria esperienza e del prezzario della Regione Abruzzo, ammontare ad €.1.500 oltre spese generali ed i.v.a.;

CONSIDERATO che il Comune di Ortona non ha fondi necessari per provvedere all'accoglienza della somma eccedente il limite massimo stabilito dall'art.2 della L.R. n.40/2014, né vi è tenuto per Legge;

VISTA la L.R. n.40 del 12.11.2014 che all'art.2 ha modificato l'art.14 della L.R.96/1996 inserendo un nuovo comma che prevede "*Nell'elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni*

definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.";

CONSIDERATO che l'alloggio di cui trattasi, con Decreto Sindacale n. 31 del 18/12/2015 è stato concesso in uso, a titolo provvisorio, al nucleo familiare della Sig. Stoica Mariana, nata a Sibiu (Romania), ma che la stessa, dopo una breve occupazione, unitamente a tutti i componenti del suo nucleo familiare, ha abbandonato l'alloggio allontanandosi per ignota destinazione. Successivamente l'interessata e la figlia maggiorenne, contattate telefonicamente da mediatrice culturale dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28 "Ortonese", dichiaravano che l'intera famiglia si trovava in Romania e di non avere nessuna intenzione far ritorno in Italia;

VISTO il Decreto Sindacale n. 08/2016, con il quale viene revocata la concessione in uso dell'immobile a favore della sig. STOICA Mariana disposta con il gi' citato Decreto n. 31 del 18/12/2015;

CONSIDERATO che, al fine di evitare possibili occupazioni abusive, è necessario provvedere con la massima celerità;

VISTO il "documento di impegno per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica subordinatamente all'attuazione di interventi necessari all'ottenimento delle certificazioni di conformità e dei requisiti per la funzione abitativa dello stesso", sottoscritto in data 07/07/2016 tra lo scrivente dirigente e la Sig. Pantalone Vaida, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 96/1996 nella sua attuale formulazione;

D E T E R M I N A

- 1) Assegnare in custodia l'alloggio popolare sito in Ortona, Via Trieste, 10 alla Sig. Pantalone Vaida, nata a Lietuva (Romania) il 16.1.1977 (Cod.Fisc.: PNTVDA77A56Z146R) che ne assume la funzione di custode avendo accettato l'opzione di cui all'art.14 della L.R. n.96/1996 così come modificato dalla L.R. n.40/2014 e che si è formalmente impegnata a provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari presso l'alloggio stesso, al fine di ottenere le certificazioni di conformità necessarie nonché la sussistenza dei requisiti essenziali per la funzione abitativa dello stesso, a propria cura e spese fino ad un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'ATER di Chieti;
- 2) Dare atto che:
 - per la spesa che l'assegnatario in custodia andrà a sostenere in dipendenza dei predetti interventi, è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata dell'assegnazione provvisoria, con le modalità che verranno stabilite tra l'ATER e lo stesso e che nella fase di esecuzione degli interventi egli assume la funzione di custode dell'alloggio fino alla sua assegnazione definitiva;
 - L'assegnazione definitiva dell'alloggio ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 96/1996 potrà avvenire, con successivo atto formale, subordinatamente alla previa comunicazione al Comune di Ortona da parte dell'ATER di Chieti dell'avvenuta effettuazione, da parte dell'assegnatario in custodia, di tutti gli interventi necessari presso l'alloggio di che trattasi, affinché sussistano i requisiti essenziali per la funzione abitativa dello stesso nonché al rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti con le modalità di Legge;
- 3) Trasmettere la presente determinazione all'ATER di Chieti, Ente gestore e proprietario dell'alloggio in questione, per ogni consequenziale adempimento di propria competenza nonché alla Sig. Pantalone Vaida, per opportuna conoscenza.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

DOCUMENTO DI IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE IN CUSTODIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' E DEI REQUISITI PER LA FUNZIONE ABITATIVA DELLO STESSO

L'anno 2016 addì 07 del mese di luglio, negli Uffici del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero;

TRA il Comune di Ortona nella persona del Dirigente dei Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero dott.Galanti Domenico;

E

La sig.ra Pantalone Vaida

PREMESSO che sul BURA ordinario n. 15 del 16/04/2014 è pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi popolari nel Comune di Ortona; tale graduatoria è il risultato dei lavori della Commissione per la formazione delle graduatorie ex art. 7 della L. R. 96/1996;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 96/1996, art.13, al quinto posto della citata graduatoria, in posizione immediatamente utile con punti 5, si trova la sig.ra Pantalone Vaida e che la stessa ha mantenuto i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 12 della L. R. 96/1996;

VISTA la comunicazione prot. A.T.E.R. n. 10030I15 del 21.12.2015, con la quale la stessa, Ente gestore e proprietario, mette in disponibilità l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Ortona, Via Trieste, 10, a condizione che vengano effettuate lavorazioni ed attività, per rendere agibile ed abitabile l'appartamento, consistenti nella:

- tinteggiatura completa e stuccatura delle crepe presenti sui muri;
 - revisione d'impianto elettrico con relativo certificato di conformità;
 - attestazione di prestazione energetica;
 - dalla medesima nota si rileva che, sebbene non sia possibile effettuare una stima dell'importo dei lavori necessari sulla base dei costi e dei tempi standardizzati così come richiesto dalla L.R. n.40/2014, in quanto non ancora compiutamente individuati, il tecnico ha ritenuto la spesa necessaria, sulla base della propria esperienza e del prezzo della Regione Abruzzo, ammontare ad €.1.500 oltre spese generali ed i.v.a.;
- CONSIDERATO che il Comune di Ortona non ha fondi necessari per provvedere all'accollo della somma eccedente il limite massimo stabilito dall'art.2 della L.R. n.40/2014 né vi è tenuto per Legge;
- VISTA la L.R. n.40 del 12.11.2014 che all'art.2 ha modificato l'art.14 della L.R.96/1996 inserendo un nuovo comma che prevede "*Nell'elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.*";
- CONSIDERATO che, al fine di evitare possibili occupazioni abusive, è necessario provvedere con la massima celerità;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Le parti convengono quanto segue:

La sig.ra Pantalone Vaida, nata a Lietuva (Romania) il 16.1.1977 (Cod.Fisc.: PNTVDA77A56Z146R) dichiara, ad ogni effetto di legge, di accettare l'opzione di cui all'art.14 della L.R. n.96/1996 così come modificato dalla L.R. n.40/2014 e di impegnarsi a provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari presso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà ATER sito in Ortona, Via Trieste n.10, al fine di ottenere le certificazioni di conformità necessarie nonché la sussistenza dei requisiti essenziali per la funzione abitativa dello stesso;

La sig.ra Pantalone Vaida dichiara altresì che vi provvederà a propria cura e spese fino ad un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'ATER di Chieti;

La sig.ra Pantalone Vaida dichiara di prendere atto:

- che per la spesa che andrà a sostenere in dipendenza dei predetti interventi, è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata dell'assegnazione provvisoria, con le modalità che verranno stabilite tra l'ATER e lo stesso e che nella fase di esecuzione degli interventi egli assume la funzione di custode dell'alloggio fino alla sua assegnazione definitiva;
- L'assegnazione definitiva dell'alloggio ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 96/1996 potrà avvenire solo previa comunicazione al Comune di Ortona da parte dell'ATER di Chieti circa l'avvenuta effettuazione da parte sua di tutti gli interventi necessari presso l'alloggio di che trattasi, necessari alla sussistenza dei requisiti essenziali per la funzione abitativa dello stesso nonché al rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti con le modalità di Legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Le parti
